

Corte Costituzionale 30/12/1997 n. 447

legge 109/94 Articoli 22 - Codici 22.1

L'art. 34 bis, quinto comma, della L.R. Sicilia 29 aprile 1985 n. 21, nel testo introdotto dall'art. 48 della L.R. 12 gennaio 1993 n. 10, là dove dispone il divieto dell'inserimento nei bandi di gara di qualsiasi clausola che preveda modalità potenzialmente (o solo necessariamente, ai sensi dell'art. 8 della L.R. 8 gennaio 1996 n. 4) comportanti il riconoscimento preventivo dei partecipanti alle gare di appalto, anche nella fase di presentazione delle offerte, va interpretato, sistematicamente con la complessiva normativa di settore, nel senso di rafforzare il divieto che incombe all'Ente appaltante ed ai suoi impiegati di rivelare l'identità dei partecipanti alle gare fino all'apertura delle relative operazioni, ma non anche nel senso, suggerito dal giudice remittente, di precludere all'Amministrazione perfino la conoscenza di tale identità; così intesa, la norma non contrasta con gli artt. 3 primo comma e 97 primo comma Cost.